

N. 00728/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2010, proposto da:

Valeria Mascia, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Luigi Machiavelli, con domicilio eletto in Cagliari, via Ancona n. 3;

contro

Asl 8 - Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Aragoni, con domicilio eletto in Cagliari, via Logudoro 17;

nei confronti di

Gianni Piras, Bastiano Floris;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera n. 220, del 26.2.2010, nella parte in cui il Commissario Straordinario presso la A.S.L. n. 8 di Cagliari ha disposto l'esclusione della dott.ssa Mascia Valeria dalla selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di posti di "Collaboratore

Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D”; nonché approvato la graduatoria finale di merito dei candidati;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. n. 8 di Cagliari;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott.

Gianluca Rovelli e udito l'avvocato Mura, su delega dell'avvocato Machiavelli, per la ricorrente;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Esponde la dott.ssa Mascia Valeria di aver partecipato alla selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di posti per Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. “D”, indetta con deliberazione del Commissario Straordinario, presso la A.S.L. n. 8 di Cagliari, n. 1322 del 27.11.2009.

L'avviso di selezione, pubblicato sui quotidiani “L'Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”, all'art. 2, prescriveva, quale requisito specifico di ammissione alla procedura, il possesso del titolo di studio di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, ovvero la Laurea delle professioni sanitarie tecniche – classe SNT3, di cui al d.M. 2.4.2001, o

il Diploma Universitario di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., o i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 27.7.2000.

La ricorrente partecipava alla selezione vantando il possesso del titolo di Laurea in Scienze Biologiche, con indirizzo "Biologico Ecologico", conseguito in data 3.3.1998.

Con delibera n. 220, del 26.2.2010, il Commissario Straordinario presso la A.S.L. n. 8 di Cagliari disponeva l'esclusione di 22 candidati, tra i quali la dott.ssa Mascia, in quanto non in possesso dei requisiti prescritti dal bando.

Con nota prot. n. 21285, dell'11.3.2010, il Responsabile del Servizio del Personale presso la A.S.L. n. 8 di Cagliari comunicava alla ricorrente la sua esclusione dalla selezione "in quanto non risulta in possesso del requisito specifico di ammissione previsto dall'art. 2 del bando e cioè la Laurea delle professioni sanitarie tecniche – classe SNT3 – di cui al D.M. 02.04.01 o il Diploma Universitario di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 ovvero i titoli riconosciuti equipollenti dal D.M. 27.07.00.

Più precisamente il titolo di studio presentato dalla S.V. e cioè la Laurea in Scienze Biologiche non può considerarsi come titolo superiore "assorbente" quello di Tecnico Sanitario di Laboratorio oggetto di specifica disciplina legislativa".

Con ricorso, notificato in data 17.5.2010, la dott.ssa Mascia

domandava l'annullamento della delibera del Commissario Straordinario n. 220 del 26.2.2010 nella parte in cui essa dispone la propria esclusione dalla selezione pubblica, deducendo le seguenti censure:

- 1) violazione del bando di concorso, eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, violazione dei principi generali in materia di valutazione dei titoli di concorso elaborati dalla giurisprudenza e sviamento, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 502/1992 e del d.M. 27 luglio 2000 n. 843900;
- 2) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti, per illogicità, irragionevolezza e sviamento.

La dott.ssa Mascia concludeva per l'accoglimento del ricorso, in particolare per l'annullamento degli atti impugnati, previa concessione di idonea misura cautelare.

Con atto depositato in data 8.6.2010, si costituiva in giudizio la Azienda U.S.L. n. 8 della Sardegna, eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto due profili. Il gravame sarebbe inammissibile anzitutto per tardività; in secondo luogo posto che il contraddittorio sarebbe stato instaurato nei confronti di due soli controinteressati (Piras Giannina e Floris Bastiano), senza tener conto di tutti coloro che, per effetto dell'eventuale inserimento della ricorrente in graduatoria, si sarebbero collocati dopo di lei, retrocedendo di una posizione.

La A.S.L. domandava, in ogni caso, il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.

Con ordinanza n. 287, del 9.6.2010, la Sezione Prima di questo T.a.r., *“considerato che, alla luce di precedenti ordinanze di questa Sezione (cfr. nn. 235 e 236 del 12 maggio 2010), il ricorso appare fondato”*, accoglieva l’istanza cautelare ed ammetteva la ricorrente, con riserva, alla selezione pubblica per cui è causa.

Con memoria conclusiva depositata in data 17.3.2012, la ricorrente insisteva per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio.

All’udienza pubblica del 18 aprile 2012, la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Viene all’esame del Collegio il ricorso proposto dalla dott.ssa Mascia Valeria per l’annullamento:

- della delibera n. 220, del 26.2.2010, nella parte in cui il Commissario Straordinario presso la A.S.L. n. 8 di Cagliari ha disposto l’esclusione della dott.ssa Mascia Valeria dalla selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D”; nonché approvato la graduatoria finale di merito dei candidati;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.

II. In primo luogo, ritiene il Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, sollevate dalla A.S.L. n. 8 di Cagliari con memoria di costituzione depositata in data 8.6.10, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.

III. Al fine di una migliore comprensione della pretesa avanzata dalla ricorrente, si rende necessaria una sintesi delle censure dedotte avverso i provvedimenti impugnati.

Con il primo motivo, la dott.ssa Mascia denuncia l'illegittimità della propria esclusione dalla procedura selettiva, in quanto la A.S.L. n. 8 di Cagliari avrebbe del tutto ignorato il carattere assorbente del titolo di Laurea in Scienze Biologiche rispetto al diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92. Ad avviso della ricorrente, infatti, il possesso di un titolo superiore ed assorbente consentirebbe la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia stato richiesto un titolo inferiore. Tale rapporto dipenderebbe dalla circostanza che le materie studiate ai fini del conseguimento della Laurea in Scienza Biologiche siano sostanzialmente le stesse oggetto del corso universitario per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, soltanto con un maggior livello di approfondimento.

In subordine, ovvero per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi che il bando in esame escludesse la partecipazione di coloro che fossero in possesso di un titolo superiore ed assorbente rispetto a quello espressamente prescritto, la dott.ssa Mascia impugna la rispettiva clausola, ovvero l'art. 2 recante "Requisiti specifici di ammissione alla selezione".

Con il secondo motivo, sostiene la ricorrente che l'Amministrazione medesima, in occasione di precedenti selezioni, avrebbe riconosciuto il carattere assorbente del titolo di Laurea in Scienze Biologiche

rispetto agli altri titoli espressamente indicati nel bando, ammettendo, per l'appunto, i concorrenti in possesso del primo.

Le censure non possono essere accolte.

Ritiene il Collegio che la questione giuridica fondamentale da affrontare ai fini della risoluzione della presente controversia sia soltanto una ed attenga al carattere assorbente e/o equipollente, o meno, del titolo di Laurea in Scienze Biologiche rispetto al diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Questa Sezione ha avuto occasione di esprimersi sul punto e, in particolare, con sentenza n. 557 del 15 giugno 2011, ha ritenuto che:

“Come la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare la laurea in scienze biologiche deve ritenersi, rispetto al titolo specificamente previsto per l'ammissione al concorso per cui è causa (diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico), non equipollente, ma assorbente (Cons. Stato, V Sez. 22/2/2000 n. 931; C. Si. 1/8/1994 n. 244, TAR Sicilia - Catania, IV Sez., 21/6/2007 n. 1063 e I Sez. 3/10/1997 n. 1950, T.A.R. Toscana, II Sez., 7/11/2003 n. 5711).

Ed invero, secondo quanto più volte riconosciuto in giurisprudenza, l'esibizione di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai pubblici concorsi per cui sia richiesto un titolo inferiore (Cons. Stato, IV Sez., 20/10/1997, n. 1214; VI Sez., 14/4/1999, n. 432; C.Si. 30/6/1995 n. 242; T.A.R. Piemonte II Sez. 8/11/2004 n. 3028, T.A.R. Lombardia - Milano, IV Sez., 18/11/2009, n. 5073; T.A.R. Abruzzo - Pescara, I Sez. 9/5/2008, n. 463).

Tale rapporto può dipendere o dalla circostanza che un titolo presupponga l'altro

(Cons. Stato, V Sez., 3/11/1978, n. 1085) o dal fatto che le materie dell'uno ricomprendano le materie dell'altro, con un maggior livello di approfondimento (Cons. Stato, VI Sez., 20/2/1987, n. 130).

Questa ultima è la relazione intercorrente tra la laurea in scienze biologiche e il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, atteso che la prima comporta lo studio di materie - come l'anatomia, la fisiologia e l'igiene generale - che nel corso di studi relativo al secondo raggiungono un grado meno elevato di approfondimento (citato T.A.R. Toscana n. 5711 del 2003).

*Né può obiettarsi che il diploma universitario di che trattasi, a fronte di un minor approfondimento teorico, implichi maggiori conoscenze pratiche, giacché l'esecuzione di analisi biologiche rientra, secondo l'art. 3, lett. g), della legge 24/5/1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), fra i compiti del biologo, il che presuppone una formazione non solo teorica, ma anche pratica (T.A.R. Toscana n. 5711/2003)”.
Alla luce di un meditato ed approfondito esame della problematica, questa Sezione ritiene di mutare l'orientamento sopra riportato per le ragioni che, di seguito, si vanno ad esporre.*

“Biologo” e “Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico” costituiscono figure professionali distinte. A riprova di tale assunto depone, anzitutto, la circostanza che i due titoli conseguono all'espletamento di un percorso universitario ad hoc, peraltro riconducibile a distinte “aree” formative. Ed infatti, mentre il corso di Laurea in Biologia è attivato presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (area scientifica), quello di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico dipende dalla Facoltà di Medicina

e Chirurgia (area sanitaria).

Giova, inoltre, osservare che la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è stata oggetto di una serie di interventi normativi finalizzati alla creazione di una professione autonoma, dotata di proprie specifiche competenze. Anzitutto, si rileva che, con d.lgs. n. 502/92, è stato sancito il passaggio della relativa formazione dal canale regionale a quello universitario. Ed invero, l'art. 6, comma 3, del decreto citato ha stabilito che: “(...) Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente (...)”.

In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92, è stato emanato il decreto del Ministro della Sanità n. 745,

del 26.9.94, recante “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico”, il quale, all’art. 1, ha delineato la figura di un operatore sanitario dotato di autonomia tecnico - professionale e responsabile degli atti di sua competenza. Ai fini dell’esercizio della professione, l’art. 3 di tale decreto ministeriale ha richiesto, pertanto, il possesso del diploma universitario conseguito ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92.

In linea con le suddette disposizioni, il d.P.R. n. 220/2001, all’art. 31, comma 1, ha stabilito che “per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (...) il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici”.

Dal quadro normativo – regolamentare così delineato, emerge l’intento del Legislatore di individuare una figura professionale autonoma e dotata di specifiche competenze tecniche e culturali, maturate a seguito di un percorso universitario all’uopo predisposto.

Ad ogni modo, l’indipendenza della professione del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico da altre prima facie considerabili affini, anche in ragione delle materie oggetto di studio universitario, si

apprezza concretamente avuto riguardo al rispettivo ambito di attività. In proposito l'art. 3 della l. n. 251/2000 così dispone: Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica svolgono con autonomia professionale le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona.

Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Iomedico possiede dunque competenze scientifiche di base matematica fisica chimica statistica elevate conoscenze tecnico specialistiche tra le quali biochimica microbiologia parassitologia patologia clinica farmacologia virologia ematologia immunologia ed inoltre egli padroneggia le principali tecnologie informatiche. Come previsto dal d. l. n. del 2 aprile 2004 si tratta di un operatore sanitario che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative al settore iomedico e biotecnologico ed è responsabile del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato. Essendo un tecnico egli controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate provvede alla manutenzione ordinaria ed all'eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti.

Le attività che non rientrano nell'area di competenza dei laureati in Scienze Biologiche corso triennale. Essi infatti si occupano in prevalenza dell'analisi dello sviluppo e della qualità dell'ambiente lato sensu inteso senza per questo costituire operatori sanitari. Il rispettivo titolo di studio consente tra l'altro l'iscrizione nella Sezione dell'Albo professionale dei Biologi di cui all'art. 30 del d.P.R. n.

328/01 ed ailita al solo esercizio della professione di biologo non di tecnico Sanitario di laboratorio biomedico. Ed invero l'art. 31 comma 2 del citato decreto contempla tra le attività professionali del cosiddetto biologo uniorme restando le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate quali l'esecuzione con autonomia tecnica professionale di:

- a) procedure analitico - strumentali connesse alle indagini biologiche
- b) procedure tecnico - analitiche in ambito biotecnologico biomolecolare biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca
- c) procedure tecnico - analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque dell'aria del suolo e degli alimenti
- d) procedure tecnico - analitiche in ambito chimico - fisico biochimico microbiologico tossicologico farmacologico e di genetica
- e) procedure di controllo di qualità.

Alla luce di quanto esposto ritiene il Collegio che tra la professione di biologo e quella di tecnico Sanitario di laboratorio biomedico non sia possibile concludere alcun rapporto di assorbitività stante la diversità ontologica delle stesse. L'apparente comunanza di determinate discipline oggetto di studio universitario non deve trarre in inganno. In ipotesi come quella in esame l'eventuale rapporto di assorbitività e/o equivalenza non può essere apprezzato attraverso una valutazione meramente sostanziale ovvero alla stregua dei contenuti e degli aspetti sostanziali dei percorsi universitari delle loro

caratteristiche del atto che le materie principali dei due corsi di studio sono sostanzialmente coincidenti. I programmi didattici delle materie comuni ai due corsi sono in atti predisposti in ragione delle attività e delle competenze necessarie alla formazione della singola figura professionale e dei compiti che la stessa è preposta ad espletare in futuro.

In tale ottica la A.S. n. 8 di Cagliari ha redatto l'avviso di selezione in esame prescrivendo in capo ai partecipanti il possesso a pena di esclusione del titolo di studio di Tecnico Sanitario di Laboratorio Iomedico senza spingersi ad effettuare essa stessa valutazioni in ordine all'assorbimento e/o equipollenza tra titoli in particolare rispetto a quello di biologo. Al riguardo giova osservare che qualora il bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio ai fini dell'ammissione alla procedura senza prevedere la rilevanza di un titolo equipollente non consentito l'apprezzamento di un titolo di studio diverso salvo che l'equipollenza sia stabilita da una norma di legge c.r. Consiglio di Stato Sez. III 13.4.2012 .A.R. Napoli Campania Sez. III 1.12.2011 n. 562 .A.R. Lombardia rescia Sez. II 5.5.2010 n. 1674 .

Questo non è il caso di specie.

l'equipollenza richiamata dall'avviso di selezione nella parte in cui menziona i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti e equipollenti al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 27.07.00

un ipotesi del tutto di erente. Essa attiene ai diplomi ed agli attestati conseguiti in base alla precedente normativa che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico ritenuti e legge equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. n. 502/ 2 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base v. d. l. n. 843/00 del 27.7.2000. Si tratta in particolare dei titoli indicati nella Sezione della quale di cui all'art. 1 del predetto decreto ovvero conseguiti ai sensi del d.P.R. n. 162/ 1 82 e della l. n. 341/ 1 0 per quanto attiene al tecnico di laboratorio biomedico del d.P.R. n. 162/ 1 82 per il tecnico di laboratorio dell'art. 81 del d. l. del 30.1.1 82 per il tecnico di laboratorio medico e in relazione alla medesima figura professionale dei titoli rilasciati e art. 132 del d.P.R. n. 130/ 1 6 purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del d. l. del 30.1.1 82.

A inch un titolo di studio sia ritenuto assorbito rispetto ad un altro o quest'altro sia propedeutico rispetto al primo o il primo tratti delle stesse fondamentali materie dell'altro ma in maniera più approfondita nonchè per ammettere l'equipollenza tra più titoli di studio occorre un atto normativo l'equipollenza tra titoli di studio e equipollenza di cui l'assorbimento costituisce un particolare e più limitato aspetto può essere invece stabilita solo dalle norme primarie

o secondarie e non invece ad opera dell'Amministrazione o del Giudice in base a valutazioni sull'ampiezza degli esami sostenuti o sull'eventuale assenza di un titolo rispetto ad un altro c.r. Consiglio di Stato Sez. 28.12.2011 n. 633.

Ritiene inoltre il Collegio di non poter accogliere la domanda di annullamento in parte tua dell'avviso di selezione pubblica posto che rientra nell'esercizio della discrezionalità di cui l'Amministrazione titolare stabilisce i criteri ed i requisiti specifici per l'ammissione ad una data procedura concorsuale al fine di perseguire al meglio l'interesse pubblico affidato alle sue cure.

In ondata deve parimenti ritenersi la doglianza secondo la quale le determinazioni assunte dalla A.S. n. 8 di Cagliari sarebbero contraddittorie rispetto ad atti adottati in precedenza e pertanto esse sarebbero viziata da eccesso di potere. Ad avviso della ricorrente in atti la A.S. avrebbe valutato in maniera discrezionale col risultato di conseguire decisioni nella specie contrastanti la medesima situazione. Essa avrebbe inizialmente ritenuto il carattere assorbente della laurea in Scienze biologiche rispetto al diploma universitario di tecnico di laboratorio titolo inferiore per poi mutare il rispettivo orientamento in ordine alla procedura selettiva oggetto del presente giudizio.

La censura non può parimenti essere accolta.

La circostanza per cui in occasione di precedenti selezioni pubbliche l'Amministrazione avesse erroneamente disposto l'assegnazione dei posti disponibili a vantaggio di laureati in Scienze biologiche anziché

di titolari del diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, non costituisce valida ragione per ritenere, nell'ipotesi in esame, il carattere di assorbimento tra i due titoli. Ed infatti, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, ribadisce il Collegio che la professione oggetto della selezione per cui è causa è autonoma e distinta da quella di Biologo, essendo la stessa afferente all'area tecnico - sanitaria e preordinata allo svolgimento di attività pre e post analitica all'interno di apposite strutture.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

IV. La novità e la complessità della questione controversa nonché la precedente differente giurisprudenza di questa Sezione consentono di ravvisare gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)